

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2428)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1976  
(V. Stampato n. 4236)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 gennaio 1976*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
8 gennaio 1976, n. 1, concernente l'obbligo dell'indicazione  
del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli  
effetti dell'imposta sul valore aggiunto

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, concernente l'obbligo dell'indicazione del numero di partita nella dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, primo comma, la parola « possono » è sostituita dalla seguente « debbono ».

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di imporre l'obbligo della indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni periodiche e annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

## DECRETA:

## ARTICOLO 1.

Nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1976 ai sensi degli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i contribuenti che anteriormente al 1° gennaio 1976 hanno presentato dichiarazioni periodiche o annuali agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono indicare il numero di partita ad essi attribuito dall'Ufficio IVA. I contribuenti che non ne siano in possesso possono farne richiesta direttamente presso il competente ufficio.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

## ARTICOLO 2.

I contribuenti di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono presentare la dichiarazione annuale relativa all'anno 1975 entro il 20 febbraio 1976.

## ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1976.

LEONE

MORO - VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.